



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. STEFANO SCHIRO' - Presidente -

Dott. ETTORE CIRILLO - Consigliere -

Dott. ENRICO MANZON - Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -

Dott. PAOLA VELLA - Rel. Consigliere -

IRPEF ILOR
ACCERTAMENTO
(motivazione
semplificata)

U.D. 01/02/2017 - C.C.
15/03/2017 CC

R.G.N. 26863/2015
non 16286

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26863-2015 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , rappresentato e difeso dagli avvocati

(omissis) e (omissis) ;

C.O. + C.I.

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis) , in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3281/9/2015 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE DI NAPOLI - SEZIONE
DISTACCATA DI SALERNO, depositata l'8/04/2015;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. PAOLA
VELLA nella camera di consiglio riconvocata, non partecipata, del
16/03/2017.

Rilevato che:

1. in fattispecie relativa a cartelle di pagamento emesse a titolo di
Irfef dell'anno di imposta 2007 – sulla base di dichiarazioni relative
all'anno d'imposta precedente presentate il 22/7/07 ed emendate con
dichiarazioni integrative del 30/7/09, per rimediare agli errori
commessi per mancata indicazione di alcuni dati (perdite di
partecipazione, rigo RH8; perdite di impresa non compensate
nell'anno, rigo RS11; acconti, rigo RN27) – la C.T.R. ha accolto
l'appello dell'amministrazione finanziaria per tardività della
dichiarazione integrativa, in quanto *“finalizzata ad un mutamento della base
imponibile e non ad omniare a meri errori formali nella compilazione della
dichiarazione dei redditi”*;

2. il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2,
comma 8-bis, d.P.R. 322/98, contestando che si sia in presenza di un
mutamento della base imponibile e chiedendo se *“sia emendabile senza
limiti di tempo la dichiarazione dei redditi da parte del contribuente ove per effetto
della rettifica non muti la base imponibile né si operi alcuna compensazione con
l'amministrazione finanziaria”*;

3. all'esito della camera di consiglio, in sede di riconvocazione, il
Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

4. il ricorso è manifestamente fondato, alla luce dell'insegnamento
di questa Corte per cui *“la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi,*

per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis"; tuttavia, "il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria" (Cass. Sez. Un. 30 giugno 2016, n. 13378).

5. non avendo fatto corretta applicazione dei suddetti principi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice *a quo* per nuovo esame, al fine di tenerne debitamente conto.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania – sez. distaccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 16/03/2017

Il Presidente
Dott. Stefano Schiro

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO
Wolob

DEPOSITO IN CANCELLERIA
30 GIU. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO
Wolob